



**IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

**SEZIONE LAVORO**

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 12 luglio 2016, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento ex art. 44 d.lgs. 286/1998 e art. 28 d.lgs. 150/11 promosso da

██████████, con il proc. avv. Nabil Ryah  
ricorrente -

**contro**

Inps, con il proc. avv. A. Imparato  
convenuto -

**Svolgimento del processo**

Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 44 d.lgs. 286/98 ██████████ ████████ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, il l'Inps per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del provvedimento di esclusione dal beneficio di cui all'art. 1. comma 125, l. 190/14 e per sentir ordinare all'Inps di riconoscerle il diritto a ricevere l'erogazione dell'assegno di cui all'art. 1. comma 125, l. 190/14.

A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari



e di essere coniugata con ██████████ ██████████, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esponeva di aver chiesto, in relazione alla nascita della terza figlia, ██████████ ██████████, l'assegno di cui all'art. 1. comma 125, l. 190/14.

La ricorrente deduceva che l'Inps le aveva negato il beneficio per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e lamentava pertanto il carattere discriminatorio di tale comportamento, invocando, a sostegno del diritto, l'art. 65 dell'accordo euromediterraneo, nonché l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.

L'Inps, costituitosi in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, di cui chiedeva il rigetto nel merito in quanto la ricorrente era priva del permesso di soggiorno di lungo periodo, cioè di uno dei requisiti per poter beneficiare del bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014.

#### **Motivi della decisione**

La domanda è fondata.

Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso ex artt. 28 D. Lgs 150/2011 e 44 44 d.lgs. 286/98 anche nei confronti dell'INPS e nonostante lo stesso si sia limitato ad applicare una norma positiva.

Nel merito, i fatti sono pacifici.

La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, nel 2015 ha chiesto all'Inps la concessione dell'assegno di cui all'art. 1. comma 125, l. 190/14, in relazione alla nascita, avvenuta il 4.5.2015, della terza figlia, ██████████ ██████████ (v. doc. 3-4 fasc. ricorrenti).



L'ente ha respinto la domanda per insussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Sul punto merita condivisione quanto già affermato dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza del 14.4.2016.

L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs di recepimento (40/2014) e nonostante la scadenza dei termini, stabilisce che "i lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".

Si tratta di norma a cui va attribuita efficacia diretta nell'ordinamento interno, stante la sua chiarezza interpretativa e l'assenza di attività ai fini della sua applicazione, per cui la fonte nazionale contrastante, in virtù dei principi in tema di gerarchia delle fonti, deve essere disapplicata.

Diversamente, si realizzerebbe una forma di discriminazione oggettiva e d'altra parte, come già osservato da questo Tribunale, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (v. sent. CGE 103/88 F.lli Costanzo e Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016).

Passando, quindi, ad analizzare il merito, subordinare il riconoscimento del bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 ai figli di cittadini di stati extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche "lavoratori",



viola la direttiva 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali (v. Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016).

La ricorrente, nonché il marito, sono stranieri "lavoratori" secondo la definizione datane dalla stessa direttiva (che al paragrafo 1 lett. b e c, richiamato dall'art. 12, qualifica come tali i "cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ... ai quali è consentito lavorare", e i "cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi").

Il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui è titolare la ricorrente le consente di lavorare, così come il permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui è titolare il marito.

Entrambi rientrano quindi fra i soggetti nei cui confronti è applicabile la direttiva 2011/98/UE, che come già detto non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini dello stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, fra l'altro, "i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004" (v. art. 12).

L'art. 3 di detto regolamento contiene un elenco che comprende alla lett. b) "i trattamenti di maternità e paternità assimilati" e alla lettera j) "le prestazioni familiari" (definite dalla lett. z) dell'art. 1 come "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1").



Il bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 è un intervento volto a sostenere i redditi delle famiglie, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (e quindi a "compensare i carichi familiari" secondo la definizione di cui sopra), senza peraltro essere un "assegno speciale di nascita", essendone prevista la corresponsione fino al compimento del terzo anno di età del figlio (v. Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016).

Quanto alla nozione di soggiorno la stessa non può essere ricollegata alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata (che richiede, oltre ad un requisito temporale di almeno 5 anni di presenza in Italia, anche requisiti reddituali incompatibili con le funzioni di sostegno economico e familiare tipiche della provvidenza de qua, come di tutte le altre per cui sono state sollevate, in tema di prestazioni per gli invalidi, analoghe questioni avanti la Corte Costituzionale, risolte tutte con dichiarazioni di incostituzionalità delle norme di volta in volta scrutinate), ma semplicemente alla legalità del soggiorno, nonché, come precisato dalla Corte Costituzionale, al suo carattere "non episodico né occasionale" (v. Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016, nonché, fra le molte, Corte Cost. sent. 230/15 e sent. n. 40/13).

Nel caso di specie non solo la ricorrente è legalmente soggiornante, ma lo è anche con una certa stabilità, essendo in Italia dal 2008 ed essendolo con un preciso radicamento familiare (marito occupato, legalmente soggiornante in Italia dal 2006, e tre figli).

Sempre in punto di stabilità va evidenziato che il marito della ricorrente, secondo quanto si evince dal documento di identità, risiede in Italia dal 2.11.2006 e quindi ha quasi maturato il decennio per acquisire la cittadinanza italiana.



Può, quindi, ritenersi che la ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della provvidenza richiesta.

Per quanto riguarda il requisito reddituale si osserva che, come stabilito dall'art. 1 c. 125 l. 190/2014, la ricorrente presenta un ISEE inferiore non solo ad € 25.000 all'anno (requisito per accedere al beneficio), ma anche ad € 7.000 (requisito per ottenere il raddoppio dello stesso).

La prova è stata idoneamente a fornita attraverso la produzione dell'attestazione ISEE, determinato dall'INPS "sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi", per cui non si tratta di una semplice autocertificazione (v. art. 11 c. 4 del DPCM 159/2013, cioè del regolamento concernente la revisione delle modalità, di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE).

L'INPS deve quindi cessare dalla condotta discriminatoria posta in essere e per l'effetto viene condannato a riconoscere in favore di [REDACTED] [REDACTED] l'assegno di € 1.920 all'anno in relazione alla nascita della figlia [REDACTED] [REDACTED], avvenuta il 4.5.2015, fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito).

Ciò è sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta de qua.

Si ravvisano comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali, attesa la novità della questione trattata.

**P.Q.M.**

1) accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento a [REDACTED] [REDACTED] dell'assegno di cui all'art. 1



c. 125 l. 190/214 e condanna l'INPS a pagare in favore della stessa la somma di € 1.920 all'anno in relazione alla nascita della figlia ██████████ ██████████, avvenuta il 4.5.2015, fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito);

2) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Bergamo, 19 luglio 2016

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Monica Bertoncini

